



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 54 TFT 04

DEL 12 SETTEMBRE 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 12 settembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 605/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. CARLENTINI (già A.S.D. Dagata)

Sig. INDELICATO SALVATORE (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Dagata)

Sigg. Alfio Angelo Indelicato, Felice Indelicato, Salvatore Indelicato (1984), Sebastiano Napoli, Alfio N. Palazzolo, Giuseppe Rosignoli, Cristian Sanfilippo, Nicolò Cannizzo, Angelo Benigno, Giuseppe Nicotra, Vito Damiano Porto, Cristian Pusillo, Giovanni Martin Agrillo, Giuseppe Benigno, Daniele Spadaro, Cosimo Famà, Giuseppe Mardhi, Luca Campisi, Rosario Spampinato, Cirino Giuffrida, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Promozione, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11/07/2017 proc. 000370/823 pfi 16-17 GC/MB/sds, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Dagata, oggi ASD Carlentini;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Salvatore Indelicato;

- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Alfio Angelo Indelicato, Felice Indelicato, Salvatore Indelicato (1984), Sebastiano Napoli, Alfio N. Palazzolo, Giuseppe Rosignoli, Cristian Sanfilippo, Nicolò Cannizzo, Angelo Benigno, Giuseppe Nicotra, Vito Damiano Porto, Cristian Pusillo, Giovanni Martin Agrillo, Giuseppe Benigno, Daniele Spadaro, Cosimo Famà, Giuseppe Mardhi, Luca Campisi, Rosario Spampinato, Carino Giuffrida.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare*

costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.D. Carlentini già A.S.D. Dagata;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Salvatore Indelicato
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Alfio Angelo Indelicato, Felice Indelicato, Salvatore Indelicato (1984), Sebastiano Napoli, Alfio N. Palazzolo, Giuseppe Rosignoli, Cristian Sanfilippo, Nicolò Cannizzo, Angelo Benigno, Giuseppe Nicotra, Vito Damiano Porto, Cristian Pusillo, Giovanni Martin Agrillo, Giuseppe Benigno, Daniele Spadaro, Cosimo Famà, Giuseppe Mardhi, Luca Campisi, Rosario Spampinato, Carino Giuffrida, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 606/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. ACI SANT'ANTONIO CALCIO

Sig. GAETANO SPOTO (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Aci Sant'Antonio Calcio)
Sigg. Fabio Brancato, Antonio Giarrizzo, Alfredo Motta, Simone Sciolto, Simone Vasta, Ivan Zingale, Federico Foti, Salvatore Arcidiacono, Salvatore Campanella, Francesco Spoto, Mirko Platania, Salvatore Cantarella, Giuseppe D'Antone, Francesco Cordova, Mirko Tenerelli, Danilo Maugeri, Raffaele Miceli, Francesco Scire Cirneco, Giuseppe Pistorio, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 13/07/2017 proc. 000420/851 pfi 16-17 GC/MB/os, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Aci Sant'Antonio Calcio;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Gaetano Spoto;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Fabio Brancato, Antonio Giarrizzo, Alfredo Motta, Simone Sciolto, Simone Vasta, Ivan Zingale, Federico Foti, Salvatore Arcidiacono, Salvatore Campanella, Francesco Spoto, Mirko Platania, Salvatore Cantarella, Giuseppe D'Antone, Francesco Cordova, Mirko Tenerelli, Danilo Maugeri, Francesco Scire Cirneco, Giuseppe Pistorio;
- limitatamente alla posizione del calciatore Miceli Raffaele si rimette alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

Le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini

documentazione a discolpa né sono comparse, ad eccezione dei calciatori sig.ri Simone Sciolto e Miceli Raffaele che hanno fatto pervenire nei termini copia di certificazioni mediche rilasciate a loro nome.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente vista la documentazione tempestivamente prodotta dai calciatori sig.ri Miceli Raffaele e Simone Sciolto deve prosciogliere da ogni addebito il solo Raffaele Miceli in quanto in possesso di regolare certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciatogli in data 18/08/2015 (quindi valido fino al 17/08/2016) dal dott. Antonio Licciardello, Specialista in Medicina dello Sport, mentre per quanto riguarda la posizione del sig. Simone Sciolto questi deve rispondere di quanto addebitatogli poiché dalla documentazione dallo stesso prodotta risulta che egli era in possesso di un certificato medico rilasciatogli dall'A.S.P. di di Catania Distretto di Acireale valido fino al 18/08/2015 e di altro certificato medico rilasciatogli dal dott. Antonio Licciardello in data 18/08/2016 e valido fino al 17/08/2017, mentre nulla risulta per il periodo intercorrente tra il 19/08/2015 ed il 17/08/2016.

Per quanto attiene le altre parti deferite si rileva la responsabilità di queste ultime, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito il sig. Raffaele Miceli e dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.D. Aci Sant'Antonio Calcio
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Gaetano Spoto
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Fabio Brancato, Antonio Giarrizzo, Alfredo Motta, Simone Sciolto, Simone Vasta, Ivan Zingale, Federico Foti, Salvatore Arcidiacono, Salvatore Campanella, Francesco Spoto, Mirko Platania, Salvatore Cantarella, Giuseppe D'Antone, Francesco Cordova, Mirko Tenerelli, Danilo Maugeri, Francesco Scire Cerneco, Giuseppe Pistorio già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 12 settembre 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**